



COMUNE DI SAPRI  
Provincia di Salerno

# Regolamento sulla gestione del cineteatro “Ferrari”

## Allegato 1)

### Art. 1 - Oggetto

1. Il cineteatro "Ferrari", di seguito denominato semplicemente "cineteatro", è un bene culturale di proprietà comunale che va salvaguardato e valorizzato.
2. Gli spazi in esso contenuti sono utilizzati per proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali. Potranno, inoltre, svolgersi manifestazioni che a giudizio dell'amministrazione comunale sono ritenuti di interesse e di notevole importanza per la crescita culturale, sociale ed economica della città di Sapri.
3. Nei locali pertinenziali di detta struttura è possibile, inoltre, gestire attività di somministrazione alimenti e bevande in appositi locali a ciò destinati ed altre attività accessorie comunque collegate alla vocazione culturale ed artistica della struttura.

### Art. 2 - Ambito del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione, il funzionamento, le forme e le modalità di utilizzazione del cineteatro.

### Art. 3 - Modalità di gestione

1. Il cineteatro è gestito mediante affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000.

### Art. 4 - Affidamento in concessione

1. Il Comune, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore del cineteatro, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dello stesso e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.
2. La convenzione deve essere stipulata in modo tale da garantire al Comune un'adeguata e congrua disponibilità, a titolo gratuito, del cineteatro per l'utilizzazione diretta del medesimo per massimo 30 giorni l'anno, comprensivi dell'utilizzo con patrocinio, in base a quanto stabilito dal successivo art. 14.

### Art. 5 - Manutenzione ordinaria

1. Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria del cineteatro.

### Art. 6 - Manutenzione straordinaria

1. Il Comune provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
2. Il concessionario ha l'obbligo di richiedere interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 90 giorni. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

### Art. 7 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione del cineteatro e a vigilare affinché non si verifichino situazioni pregiudizievoli per il buon utilizzo dello stesso.
2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'utilizzo del cineteatro, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario.
3. Il concessionario sarà responsabile verso il Comune e verso terzi per danni causati nella gestione del cineteatro.
4. Il concessionario è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danni al cineteatro e polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di importo non inferiore ad € 500.000,00.

### Art. 8 - Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni del cineteatro in assenza della preventiva autorizzazione dell'Ente. Le eventuali trasformazioni non potranno comunque modificare e/o incidere sulla destinazione del bene.
2. Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dal Comune al concessionario può da questo essere alienata o distrutta.

## **Allegato 1)**

### **Art. 9 - Revoca della concessione**

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

### **Art. 10 - Personale utilizzato dal concessionario**

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Deve, altresì, garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Comune, pertanto, è espressamente sollevato dal rispondere in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni del personale suddetto.

### **Art. 11 - Uso temporaneo del cineteatro da parte di terzi**

1. Il cineteatro può essere utilizzato temporaneamente da Enti, Comuni ed associazioni pubbliche o private che ne facciano richiesta per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, proiezioni, premiazioni, iniziative, convegni purchè non lesivi ovvero contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica del cineteatro e purchè non contrarie all'ordine pubblico o tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale.
2. Qualora le richieste coincidano con giornate in cui il Comune deve svolgere proprie iniziative, queste ultime hanno diritto di precedenza.
3. L'uso del cineteatro non può essere concesso per cerimonie private di qualsiasi natura (matrimoni, compleanni, feste da ballo, ecc.).
4. Il concessionario comunica al Comune i giorni in cui il cineteatro può essere utilizzato da terzi. Tale comunicazione va trasmessa al Comune entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo. La Giunta Comunale ne prende atto con propria deliberazione.

### **Art. 12 - Classificazione delle richieste di uso del cineteatro**

1. Ai fini della utilizzazione temporanea del cineteatro si evidenziano, in ordine alle finalità della manifestazione ovvero dell'iniziativa per la quale viene inoltrata la richiesta, le seguenti ipotesi:
  - a) uso temporaneo richiesto da soggetto pubblico o privato per manifestazione, iniziativa con scopo di lucro (commerciale, promozionale e/o bigliettazione autonoma);
  - b) uso temporaneo richiesto da soggetto pubblico o privato per manifestazione, iniziativa senza scopo di lucro (benefico, sociale, culturale, informativo senza bigliettazione autonoma) o rivolta a categorie sociali quali anziani, disabili, minori e studenti.

### **Art. 13 - Uso temporaneo a titolo oneroso**

1. Il cineteatro viene utilizzato temporaneamente, di regola, a titolo oneroso.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 12, lett. a) il richiedente è tenuto a corrispondere al concessionario il canone giornaliero di utilizzo per ogni giornata o frazione di giornata del cineteatro.
3. Il canone giornaliero di utilizzo del cineteatro, unitamente al canone giornaliero ridotto per l'utilizzo del cineteatro per l'effettuazione di prove di spettacoli ovvero per l'allestimento di iniziative e manifestazioni, sono stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 14 - Uso con patrocinio**

1. Nel caso di iniziative promosse da soggetti terzi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) per le finalità di carattere culturale, sociale, turistico-promozionale patrocinate dal Comune, il concessionario applicherà il canone giornaliero di utilizzo del cineteatro di cui al precedente art. 13 ridotto del 50%.

### **Art. 15 - Rilascio della autorizzazione per l'uso temporaneo del cineteatro**

1. Le richieste di autorizzazione per l'uso temporaneo del cineteatro, redatte tassativamente in forma scritta, vengono inoltrate al concessionario, che fa sottoscrivere al richiedente l'uso una dichiarazione di presa visione del presente Regolamento.

## **Allegato 1)**

2. La domanda deve pervenire al concessionario almeno 20 giorni prima della data richiesta per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa e deve contenere:

- a) generalità complete e recapito anche telefonico della persona o delle persone responsabili della manifestazione o iniziativa medesima;
- b) precisa indicazione del periodo per il quale si richiede la disponibilità dei locali;
- c) gli scopi per cui l'uso dei locali viene richiesto;
- d) la dichiarazione di manleva del concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi;
- e) la dichiarazione di piena ed incondizionata assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni, ai locali ed al patrimonio comunale cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- f) dichiarazione di accettazione specifica ed incondizionata delle norme del presente Regolamento di cui deve dichiararsi altresì di aver preso completa conoscenza.

### **Art. 16 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.